

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1223

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2006 (*)

Intervento finanziario per la salvaguardia e il recupero dei beni
parrocchiali nei comuni minori

() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - È opportuno introdurre urgentemente misure finanziarie per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie cattoliche, nonché delle rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con sede nei comuni minori.

Il provvedimento era già stato approvato una prima volta nella scorsa legislatura dalla sola Camera dei deputati, in data 21 gennaio 2003, nel quadro di un assai più ampio progetto di legge riferentesi ai circa 5.800 comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In tale occasione, sulla formulazione di questa specifica disposizione si era già potuto riscontrare il consenso unanime dei gruppi parlamentari, atteso anche che la relativa copertura finanziaria era ed è totalmente autonoma ed autosufficiente, derivando dalla quota dei proventi delle estrazioni del gioco del lotto riservata annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge finanziaria per il 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Sul versante delle parrocchie, secondo i dati forniti dalla Conferenza episcopale ita-

liana (CEI) nella nuova audizione dello scorso 14 dicembre 2006 avanti alle Commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera dei deputati, quelle interessate saranno oltre 10.200, pari a circa di 40 per cento del totale, e faranno capo a tutte le 225 diocesi italiane.

Come ha ricordato la CEI, tali parrocchie, impegnate ad animare culturalmente e spiritualmente piccole comunità ricche di storia ma costrette ad affrontare con grande dignità condizioni di vita spesso ardue, si trovano a sperimentare un «disagio insediativo» cui il presente disegno di legge intende trovare rimedio.

Si ricorda che le altre confessioni religiose con le quali il nostro Stato ha stipulato intese sono, in ordine cronologico: Chiese rappresentate dalla tavola valdese; Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio in Italia; Unione delle comunità ebraiche italiane; Unione cristiana evangelica battista d'Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia.

Per motivi sovraesposti, si raccomanda la rapida approvazione del presente disegno di legge che è vivamente attesa e sollecitata dalle comunità locali, civili e religiose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti e la quota delle predette risorse destinate agli stessi.

